

APPROVATO IL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE

La **Conferenza Stato Regioni** ha approvato il **17 aprile 2025** il nuovo **Accordo sulla Formazione** (si è in attesa della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) che modifica e abroga tutti i precedenti accordi sulla formazione lavoratori – dirigenti – preposti - RSPP/ASPP - attrezzature di lavoro. Viene eliminato il punto previsto nell'accordo del 2011 del completamento della formazione entro 60 giorni dall'assunzione.

Soggetti formatori (inclusi seminari e convegni)	Docenti	Caratteristiche dei corsi
“ Istituzionali ” (amministrazioni pubbliche-ordini professionali, etc.)	I docenti, come già previsto dal precedente accordo, devono avere i requisiti previsti dal D.M. 06/03/2013	Per ogni corso il soggetto formatore deve predisporre il progetto formativo - registro presenze in formato cartaceo o elettronico – verbale di verifica finale – attestato di formazione
“ Accreditati ” (secondo accreditamenti regionali con esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro (non richiesta esperienza triennale per i corsi lavoratori – dirigenti e preposti))		Numero massimo di partecipanti ai corsi scende da 35 a 30 persone
Altri soggetti (Fondi interprofessionali – organismi paritetici– associazioni datoriali o dei lavoratori (solo i più rappresentativi sul piano nazionale))		Viene stabilito il rappporto 1:6 docente/allievi nella formazione pratica per tutti i corsi
Il datore di lavoro può organizzare i corsi per i propri lavoratori-preposti-dirigenti rispettando l'Accordo: in questo caso si configura come soggetto formatore		Frequenza per almeno il 90% delle ore di formazione previste
Per ogni corso deve essere individuato un unico soggetto formatore		La formazione può essere erogata oltre che in presenza anche in videoconferenza sincrona (e in e-learning ove previsto) o in modalità mista
		Per tutti i corsi viene prevista una verifica finale dell'apprendimento con colloquio – simulazione -prove pratiche o test
		È prevista la verifica di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa

CORSI DI FORMAZIONE

CORSO	DURATA (ore)	MODALITÀ	PERIODICITÀ AGGIORNAMENTO	DURATA AGGIORNAMENTO (ore)
Lavoratori parte generale INVARIATO	4	Presenza Videoconferenza sincrona E-learning	/	/
Lavoratori parte specifica rischio <i>basso</i> INVARIATO	4	Presenza Videoconferenza sincrona E-learning	5 anni	6
Lavoratori parte specifica rischio <i>medio</i> INVARIATO	8	Presenza Videoconferenza sincrona	5 anni	6
Lavoratori parte specifica rischio <i>alto</i> INVARIATO	12	Presenza Videoconferenza sincrona	5 anni	6
Preposti (aggiuntiva al corso lavoratori) - valido anche per preposto di cantiere VARIATO Variati anche i contenuti	12	Presenza Videoconferenza sincrona <i>Non consentito e-learning per metà del corso come in passato</i>	2 anni	6 <i>Non consentito e-learning</i>
Dirigenti <i>Per dirigenti per cantieri va integrato con modulo aggiuntivo "cantieri"</i> VARIATO Variati alcuni contenuti	12	Presenza Videoconferenza sincrona E-learning	5 anni	6
Dirigenti – Modulo Aggiuntivo Cantieri	6			
Datore di lavoro <i>Per Datore di lavoro impresa affidataria va integrato con modulo aggiuntivo "cantieri"</i> NUOVO	16	Presenza Videoconferenza sincrona E-learning	5 anni	6
Datore di lavoro – Modulo Aggiuntivo Cantieri	6			

CORSO	DURATA (ore)	MODALITÀ	PERIODICITÀ AGGIORNAMENTO	DURATA AGGIORNAMENTO (ore)
CSE INVARIATO	120	Presenza Videoconferenza sincrona E-learning solo modulo giuridico	5 anni	40
Lavoratori – Datori di lavoro – Lavoratori autonomi che lavorano in spazi confinati NUOVO	12	Presenza	5 anni	4 (parte pratica)

CORSI DI FORMAZIONE ATTREZZATURE DI LAVORO

- Nulla di variato su contenuti e durata dei corsi già normati.
- **Introdotto il corso carroponte** della durata di **10 ore** in funzione della tipologia di comando (pensile o radiocomando) – (11 ore se per entrambe le tipologie di comando).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- **Entro 12 mesi** dall'entrata in vigore del nuovo accordo **possono essere avviati i corsi secondo la normativa previgente**.
- La **formazione dei datori di lavoro** dovrà concludersi **entro 24 mesi** dall'entrata in vigore del nuovo accordo.
- I corsi erogati ai sensi degli attuali accordi restano validi.
- **L'obbligo di aggiornamento per i preposti, per i quali il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni** dalla data di entrata in vigore del nuovo accordo, **dovrà essere ottemperato entro 12 mesi** dall'entrata in vigore del nuovo accordo.
- **I corsi spazi confinati e quelli per l'uso del carroponte** dovranno concludersi **entro 12 mesi** dall'entrata in vigore del nuovo accordo.